

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1278

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1995

Stato giuridico delle guardie giurate

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluta realtà sociale, politica, nonché economica e giuridica, giustifica e legittima la richiesta riveniente da larghi strati della società civile di adeguare le norme disseminate in numerosi strumenti legislativi concernenti lo *status* giuridico delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza privati.

Partendo dalla considerazione che le complesse realtà operative del settore non si adeguano affatto all'ormai obsoleta normativa inerente lo *status* giuridico, complessivamente il ruolo, la funzione economico-sociale della guardia giurata, si è giunti alla conclusione che necessita una urgente rivisitazione della normativa del settore.

Le funzioni di guardia giurata vengono espletate da privati che svolgono attività di vigilanza, custodia e protezione di beni e persone.

La figura è riconducibile all'ipotesi di privati esercenti una pubblica funzione, che in determinati casi possono assumere veste di incaricato di un pubblico servizio, ausiliario di polizia giudiziaria, in definitiva un ruolo simile al pubblico ufficiale.

La normativa vigente è disseminata in numerose leggi e leggine, tra le quali il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, relativo alle guardie particolari giurate, e nel regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sugli istituti di vigilanza privata.

Per l'esercizio della sopracitata attività e di quelle investigative, vi è l'obbligo di munirsi di licenza del prefetto.

Restano di norma esclusi dalle competenze delle guardie giurate i poteri di perquisire, sequestrare, interrogare, e ogni

atto comunque restrittivo della libertà dei cittadini, ad esclusione delle eccezioni previste dalla legge.

Anche le intercettazioni telefoniche sono vietate, così come i pedinamenti e i rilievi fotografici se lesivi dei diritti fondamentali della persona umana.

L'attività delle guardie giurate è soggetta al controllo del questore.

Una prima disciplina particolare inerente l'impiego delle guardie giurate si rinviene nell'articolo 2 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni) che vieta l'impiego delle guardie giurate per il controllo dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Nel presente disegno di legge si è preso atto della multiforme realtà sociale che ha creato figure nuove, parallele alcune volte a quella che era la funzione tipica della protezione della proprietà privata affidata alle guardie giurate, e si è ipotizzato il riconoscimento giuridico delle guardie del corpo.

In definitiva, si è voluto valorizzare la professionalità, prendendo atto di una nuova realtà di lavoro, creando nuove opportunità occupazionali; si tratta di un lavoro non fine a se stesso, non improduttivo o assistenziale, bensì inteso come incentivo al fine di adeguare il mercato italiano a quello europeo.

In altre parole, con il presente disegno di legge si intende creare una disciplina organica, coordinata, nuova, della multiforme realtà delle guardie giurate, ipotizzando, tra l'altro, l'istituzione di una scuola professionale sia per l'avviamento delle nuove leve, sia per un costante e continuo aggiornamento del personale già in attività di servizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli enti pubblici e privati, le società comunque costituite ed i privati cittadini possono servirsi di guardie particolari giurate e di guardie del corpo, dipendenti da istituti di sicurezza civile privata, per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei loro beni mobili ed immobili, per il trasporto e la scorta valori, per la tutela della persona umana, per l'espletamento dei servizi connessi all'attività economica e sociale, per eseguire investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni.

Art. 2.

1. Gli istituti di sicurezza civile privata, costituiti per l'esercizio esclusivo delle attività menzionate nell'articolo 1, devono essere espressamente autorizzati dal prefetto.

Art. 3.

1. Coloro i quali possono validamente obbligarsi ai sensi del codice civile e che non hanno subito condanna, per delitto non colposo, con sentenza passata in giudicato, possono essere autorizzati a costituire un istituto di sicurezza civile privata di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il prefetto può negare, revocare o sospendere l'autorizzazione all'esercizio di istituti di sicurezza civile privata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

2. L'autorizzazione può altresì essere negata ogni qualvolta esistano più validi istituti nello stesso ambito territoriale.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a più di un istituto di sicurezza civile privata nei comuni con popolazione inferiore a sessantamila abitanti.

Art. 5.

1. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione comporta l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie dipendenti dall'istituto.

Art. 6.

1. L'atto di autorizzazione deve esplicitamente contenere: l'indicazione del comune o dei comuni, con la precisazione del territorio urbano e rurale, in cui l'istituto è autorizzato ad esercitare; l'approvazione delle tariffe per i servizi forniti dall'istituto e dell'organico delle guardie adibitevi; il numero di radio-collegati.

Art. 7.

1. Le guardie dipendenti dagli istituti di sicurezza civile privata devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla presente legge.

2. Costituiscono requisiti di idoneità: la cittadinanza italiana; la maggiore età; l'idoneità psico-fisica; la licenza di scuola media inferiore; il non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

3. Costituiscono titolo preferenziale l'aver assolto il servizio di leva o effettivo presso una forza di polizia oppure l'aver frequentato la scuola di formazione professionale per guardie giurate.

4. Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata o di guardia del corpo a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui o ai suoi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado.

Art. 8.

1. Il possesso dei requisiti di idoneità viene accertato dal prefetto, con decreto, su richiesta dell'istituto che intende effettuare l'assunzione.

2. Il decreto deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il decreto è valido per cinque anni, previo versamento annuale della tassa, ridotta come da apposito regolamento.

Art. 9.

1. Le guardie prestano giuramento innanzi al pretore, presso la pretura circondariale, con la seguente formula:

«Giuro che sarò fedele alla Repubblica ed al suo Presidente, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere fedelmente a tutti i miei doveri rivenienti dal mio stato al solo scopo del bene della Patria. Mi impegno ad adempiere a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con scrupolo, serbandone il segreto».

2. Il pretore attesta, in calce al decreto del prefetto, l'avvenuto giuramento.

3. Le guardie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento di rito.

4. Le guardie dovranno essere assicurate presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 10.

1. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme o, in mancanza, portano il distintivo.

2. Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata e le guardie del corpo sono dispensati dall'indossare l'uniforme e dal portare il distintivo.

Art. 11.

1. Le guardie, durante l'espletamento delle loro funzioni di prevenzione e repressione dei reati contro i beni loro affidati, agiscono quali organi ausiliari delle forze di polizia e sono equiparati a tutti gli effetti di legge ai pubblici ufficiali.

2. Le guardie sono obbligate ad adempiere a tutte le richieste che vengono loro rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria durante l'espletamento del loro servizio.

3. Le guardie possono essere chiamate a far parte di comitati locali per la protezione civile.

Art. 12.

1. Il prefetto, in caso di gravi inosservanze o di violazione di legge o di regolamenti, può sospendere le guardie dal servizio e, nei casi più gravi, può revocare alle guardie l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

1. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento o, nello stesso termine, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Art. 14.

1. Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono redigere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate.

2. Tali verbali fanno fede, in giudizio, fino a querela di falso.

Art. 15.

1. Per portare armi, le guardie devono munirsi, a tassa ridotta, della prescritta licenza di porto d'armi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 16.

1. Le guardie, regolarmente autorizzate, possono portare armi anche al di fuori dell'ambito del servizio.

Art. 17.

1. Le guardie sono abilitate ad usare automezzi, segnali luminosi ed acustici, palette diverse per colore e forma da quelle in uso alle forze di polizia, previa autorizzazione del prefetto.

Art. 18.

1. Presso ciascuna prefettura di ogni capoluogo di regione viene istituito un comitato regionale per gli istituti di sicurezza civile privata, per le guardie particolari giurate e per le guardie del corpo, presieduto dal prefetto o da suo delegato, e composto, in misura paritetica, da rappresentanti delle guardie e dai titolari di istituti di sicurezza civile privata.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in ordine a tutte le questioni attinenti gli istituti, le guardie e le tariffe.

Art. 19.

1. All'articolo 513-*bis* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se la condotta di cui al primo comma è posta in essere dai responsabili o dai dipendenti di istituti di sicurezza civile privata, oltre alle sanzioni previste dai commi primo e secondo, nei casi più gravi viene revocata l'autorizzazione prefettizia».

Art. 20.

1. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste

della qualifica di guardia particolare giurata.

2. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 1, l'appaltatore ed il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. In caso di ripetuta inosservanza della disposizione di cui al comma 1, l'appalto può essere revocato.

Art. 21.

1. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere assunti su richiesta nominativa, purchè in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Art. 22.

1. Ai fini dell'ampliamento dell'orario di apertura degli istituti di antichità ed arte, il direttore del relativo progetto presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad assumere, con contratto a termine, personale in possesso della licenza di guardia giurata.

Art. 23.

1. I comuni possono convenzionarsi con gli istituti di sicurezza civile privata per la tutela dei beni comunali.

Art. 24.

1. Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

2. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da

quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

3. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al comma 1, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al comma 1.

4. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove, presso il questore, la sospensione dal servizio, salvo, nei casi più gravi, il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto.

Art. 25.

1. Le regioni, nell'ambito dei corsi di formazione professionale, organizzano annualmente scuole di avviamento al lavoro, riservate ai giovani dai diciotto ai ventinove anni di età, per ottenere la qualifica di aspirante guardia giurata.

2. Le regioni, nell'ambito della riqualificazione professionale, possono istituire corsi di riqualificazione professionale riservati a tutte le guardie in servizio presso gli istituti di sicurezza civile privata.

Art. 26.

1. I corsi di cui all'articolo 24, comma 2, comprendono lezioni teoriche e pratiche.

2. Sono materie di insegnamento obbligatorio del ciclo teorico: nozioni di lingua italiana, nozioni di diritto e procedura penale, nozioni di psicologia, nozioni sull'uso delle armi, nozioni di pronto soccorso.

Art. 27.

1. Per l'espletamento dei corsi di cui all'articolo 24, le regioni possono convenzionarsi con scuole legalmente riconosciute.

te, scuole private, consorzi di istituti di sicurezza civile privata.

Art. 28.

1. L'attestato di qualifica, rilasciato a seguito dell'esame teorico-pratico a conclusione del ciclo di studi, vale quale titolo di preferenza per l'assunzione di guardie giurate o per la progressione in carriera.

Art. 29.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.